

zione, il trattamento di presidenza di cui all'Accordo 6 ottobre 1951: di ciò si è data informativa al Consiglio nell'adunanza del 27 febbraio c.a.

Le nuove norme complementari sono state portate a conoscenza anche dei Dirigenti precedentemente nominati affinché dichiarassero, ai sensi della "disposizione transitoria" delle norme stesse, se intendevano optare per il nuovo testo dell'art. 5, il quale prevede la eventualità della risoluzione del rapporto di impiego per iniziativa della Azienda senza alcuna motivazione, con il pagamento di una indennità speciale.

I dirigenti di cui all'elenco allegato in atti, hanno esercitato tale opzione e, pertanto, nei confronti dei medesimi è applicabile il nuovo testo dell'art. 5 delle norme complementari.

Per quanto riguarda il trattamento di presidenza nel caso di risoluzione anticipata del rapporto, la Direzione generale provvederà ad inviare ai dirigenti stessi una lettera di precisazione,